

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1986

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252» (794), d'iniziativa dei senatori D'Agostini ed altri

«Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi» (961), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri

(Discussione e approvazione in un testo unificato, con modificazioni) (1)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e passim
ANTONIAZZI (PCI)	3
BOMBARDIERI (DC), relatore alla Commissione	2, 3
CENGARLE (DC)	3
COSTANZO (MSI-DN)	4
SPANO Ottavio (PSI)	3

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi».

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252» (794), d'iniziativa dei senatori D'Agostini ed altri

«Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi» (961), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri

(Discussione e approvazione in un testo unificato, con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974,

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi».

11^a COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1986)

n. 252», d'iniziativa dei senatori D'Agostini, Schietroma, Bombardieri, Toros, Codazzi, Cengarle, Patriarca, Ferrara Nicola, Costa, Pinto Michele, Mezzapesa, Damagio e Riggio.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge: «Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi», d'iniziativa dei senatori Antoniazzi, Vecchi, Iannone, Montalbano, Di Corato, Miana, Canetti e Torri.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati congiuntamente, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 5 marzo scorso, ne ha richiesto il trasferimento alla sede deliberante. Ricordo altresì che un'apposita sottocommissione ha predisposto un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 10 ottobre 1984 la Commissione aveva richiesto il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 794. Successivamente, nella seduta del 16 gennaio 1985, la Commissione aveva deciso di procedere all'esame del disegno di legge n. 794 congiuntamente con il disegno di legge n. 961. Nella seduta del 13 febbraio 1985, si passò quindi all'esame degli articoli. L'articolo 3, riguardante la riapertura dei termini, venne soppresso, gli altri articoli vennero approvati e, nella seduta successiva, fu predisposto un articolo di copertura finanziaria, sul quale la Commissione bilancio ha recentemente espresso parere favorevole, condizionato all'approvazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo stesso.

Sono favorevole al nuovo testo dell'articolo proposto dalla 5^a Commissione e chiedo ai colleghi di approvare sollecitamente questa normativa, che è all'esame del Parlamento ormai da lunga data.

Faccio presente che, a seguito della soppressione dell'articolo 3, dal titolo del provvedimento dovrebbe essere espunta la dizione: «e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252».

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato elaborato in sede ristretta.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. All'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«7) di emolumenti per carichi di famiglia, comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari».

È approvato.

Art. 2.

1. Nei casi disciplinati dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge si applicano, fermi restando i termini di prescrizione previsti nell'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai periodi di paga anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate sulla base degli emolumenti di cui al precedente articolo 1.

È approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi

11^a COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1986)

annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce «Modifica regolamento risorse proprie comunitarie (modifica base IVA da 1 per cento a 1,12 per cento e quota di rimborso al Regno Unito)».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Accogliendo l'indicazione della Commissione bilancio, propongo che il testo dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Integrazione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo sostitutivo dell'articolo 3, proposto dalla Commissione bilancio e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-

cazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere la soddisfazione nel vedere questo provvedimento, che si trascina ormai da molto tempo, in via di approvazione definitiva. Il nostro è un voto favorevole non solo perchè avevamo presentato anche noi un disegno di legge su questa materia, ma soprattutto per il fatto che questo provvedimento va a sanare una situazione e un contenzioso, aperto fra l'INPS e numerose associazioni, che determinava notevoli problemi.

Voglio approfittare del fatto di avere la parola per ringraziare il collega Bombardieri del lavoro svolto come relatore con particolare interesse ed impegno.

Concludo riconfermando per tutte queste ragioni il voto favorevole del Gruppo comunista, augurandomi che anche l'altro ramo del Parlamento, essendo stati risolti i problemi della copertura finanziaria, riesca ad approvare il provvedimento in tempi rapidi, dal momento che ormai sono trascorsi parecchi anni da quando l'argomento è stato posto all'attenzione del Parlamento.

CENGARLE. Signor Presidente, annuncio che il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento in esame e nel farlo ringrazio in modo particolare il relatore, per l'impegno dimostrato in ordine ad un argomento sul quale stiamo discutendo ormai da molto tempo.

SPANO Ottavio. Signor Presidente, il testo unificato dei due disegni di legge nn. 794 e 961, riguardanti la detassazione dei contributi sugli assegni familiari di quelle organizzazioni che li versano direttamente ai lavoratori interessati, è di gradimento della mia parte politica, così come è stato esposto dal relatore, senatore Bombardieri, che con

11^a COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1986)

tanto impegno e competenza ha illustrato i provvedimenti alla Commissione.

Pertanto annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista al testo in esame.

COSTANZO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sui provvedimenti in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei

disegni di legge nn. 794 e 961, con le modificazioni accolte, che assumerà il seguente titolo: «Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOT. ETTORE LAURENZANO